



Data di pubblicazione: 12/11/2025

Nome allegato: *Disciplinare_firmato.pdf*

CIG: B90580898A;

Nome procedura: *Accordo quadro biennale con unico operatore economico per l'esecuzione di lavori di efficientamento impianto di climatizzazione e corpi illuminanti delle parti comuni della Direzione Generale INPS - viale Aldo Ballarin, 42 – Roma*



Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

Il Direttore Centrale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DISCIPLINARE DI GARA

Accordo quadro biennale con unico operatore economico per l'esecuzione di lavori di efficientamento impianto di climatizzazione e corpi illuminanti delle parti comuni della Direzione Generale INPS - viale Aldo Ballarin, 42 – Roma.

Procedura aperta di importo inferiore alle soglie comunitarie, indetta ai sensi dell'art. 71 del D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., interamente gestita tramite sistema telematico su piattaforma ASP, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

CIG: B90580898A

CUP: F82H25000610005

CUI: L80078750587202400130

Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 – Roma

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Sommario

1. PIATTAFORMA	5
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
1.4 GESTIONE DEL SISTEMA	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	9
2.3 COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
4. DURATA DELL'APPALTO, MODIFICHE CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI	12
4.1 DURATA	12
4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	12
5.3 REVISIONE DEI PREZZI	13
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
6. REQUISITI GENERALI	15
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	16
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	17
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE	17
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	19
8. AVVALIMENTO	20
9. SUBAPPALTO	21
10. CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	22
11. GARANZIA PROVVISORIA	23
12. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO	23
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	24
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA	28
A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	29
A.2 e-DGUE	30
A.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E ULTERIORI DICHIARAZIONI DI IMPEGNO	33

A.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	33
A.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	33
A.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	34
B. OFFERTA ECONOMICA	35
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	36
18.1 APERTURA E ANALISI DELLE OFFERTE ECONOMICHE ED EVENTUALE CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA.....	37
18.2 VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE	38
18.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	39
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	39
20. STIPULA DEL CONTRATTO	41
21. CODICE DI COMPORTAMENTO	42
22. ACCESSO AGLI ATTI	43
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43

PREMESSA

Con determina a contrarre n. RS30-2025-00676 del 07.11.2025, l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (a seguire anche «**INPS**» o «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**» o «**Amministrazione Aggiudicatrice**») ha indetto una gara per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto i lavori per un «Accordo quadro biennale con unico operatore economico per l'esecuzione di lavori di efficientamento impianto di climatizzazione e corpi illuminanti delle parti comuni della Direzione Generale INPS - viale Aldo Ballarin, 42 – Roma» (a seguire anche «**Lavori**» o «**Appalto**», conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, così come modificato dal D.M. correttivo 5 agosto 2024, del Ministero della Transizione ecologica recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*».

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale ASP - Application Service Provider (di seguito «**Sistema**» o «**PAD**») accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento dei lavori, che presentano un importo inferiore alle soglie comunitarie, avviene mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici» (a seguire anche «**Codice**»), interamente gestita tramite sistema telematico, ai sensi degli articoli 19, 25, 29, nonché dell'art. 57 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50, comma 4, del Codice.

La durata del procedimento prevista è pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo quanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei Lavori è la Direzione Generale Inps - Viale Aldo Ballarin, 42, Roma.

Codice NUTS ITI43.

Codice Identificativo Gara (**C.I.G.**) B90580898A

Codice Unico di Intervento (**C.U.I.**) L80078750587202400130

Codice Unico di Progetto (**C.U.P.**) F82H25000610005

I dati identificativi e i recapiti della Stazione Appaltante sono i seguenti:

Denominazione Ufficiale	INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Indirizzo	Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 - Roma
Telefono	+39 06 5905 4279
e-mail	dcrisorsestrumentalicentraleunicaacquisti@inps.it
Posta elettronica certificata (PEC)	dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it
Profilo del Committente	www.inps.it – Concorsi e Gare – Gare – Bandi di gara – In corso
Codice AUSA	0000247876

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Arch. Giuseppe Russo, reperibile ai seguenti indirizzi:

INPS - Coordinamento Generale Tecnico Edilizio, Viale Aldo Ballarin, n. 42, 00142, Roma

e-mail: giuseppe.russ@inps.it

PEC: coordinamentogenerale.tecnicoedilizio@postacert.inps.gov.it

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)

1. La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (di seguito «**Sistema**» o «**PAD**»).
2. Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID, nonché della Determinazione di AGID n. 137/2023 recante "*Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale*".
3. L'INPS si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (*Application Service Provider*).
4. L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.
5. L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.
6. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
 - utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;
7. In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di per la presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.
8. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
9. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo

ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

10. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
11. L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito www.acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.
12. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
13. Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
14. Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
15. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle Regole che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.
2. In ogni caso è indispensabile:
 - a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
 - b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

1. Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.
2. L'operatore economico, con la Registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
3. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:
 - I. mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
 - II. In caso di operatore economico extra-UE, attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Nello specifico tale operatore (e l'operatore europeo proveniente da Paesi non inclusi nel sistema eIDAS e i cittadini italiani residenti all'estero che non possono autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS) possono richiedere le credenziali di accesso compilando l'apposito form di registrazione; successivamente, essi riceveranno un'email con un link per accedere a una video-intervista secondo le modalità che saranno ivi indicate, all'esito della quale saranno fornite le credenziali. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.
4. Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.
5. Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata:

tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

6. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTIONE DEL SISTEMA

1. Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").
2. Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi si avvale del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:
 - Il Bando di gara;
 - Il presente Disciplinare e i documenti ad esso allegati, costituiti da:
 - Capitolato Speciale d'Appalto (CSA)(Allegato A);
 - Schema di domanda di partecipazione (Allegato B);
 - eDGUE – "Request.xml" (Allegato C);
 - Dichiarazioni integrative al DGUE e ulteriori dichiarazioni di impegno (Allegato D);
 - Dichiarazione dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno (Allegato E);
 - Schema di accordo quadro/contratto (Allegato F);
 - Schema di contratto applicativo (Allegato G);
 - Schema di Atto designazione del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (Allegato H);
 - istruzioni operative per accedere al Sistema e regole tecniche per l'utilizzo della stessa "Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione" (Allegato I);
 - Elenco Istituti di credito (Allegato L);
 - Documenti tecnici (Allegato M);
 - DUVRI (Allegato N).

2. Il Capitolato Speciale D'Appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, così come modificato dal D.M. correttivo 5 agosto 2024, disponibile al sito internet <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/08/22/24A04325/sq>.
3. La documentazione di gara, firmata digitalmente, è disponibile sul sito Internet <http://www.inps.it>, seguendo il seguente percorso: >Avvisi, bandi e fatturazione>Gare >Bandi di gara>in corso, nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. Su tale sito Internet è anche disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra la documentazione firmata digitalmente e quella non firmata digitalmente, prevarrà la prima. La documentazione di gara è, altresì, disponibile all'interno del Sistema, alla sezione "Area comunicazioni". Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del CAD e disponibile sul sito www.agid.gov.it.
4. La Stazione Appaltante provvederà, altresì, a pubblicare sul proprio profilo nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" i provvedimenti afferenti alla presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti consultare con ordinaria diligenza il sito per le comunicazioni per le quali non è previsto obbligo di notifica *ad personam*.
5. La "Request.xml" (All. C) del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

2.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti in relazione alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 dicembre 2025**, in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
4. Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono comunicate a tutti gli offerenti, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tali risposte, in formato elettronico, firmate digitalmente, sono pubblicate in forma anonima sul Sistema e sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: >Avvisi, bandi e fatturazione>Gare. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.
5. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
6. Le risposte alle richieste di chiarimenti integrano la *lex specialis* di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto

legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS..

3. In caso di malfunzionamento Sistema, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del D.lgs. n. 82/05.
4. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/SERC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
5. Nel caso di indisponibilità del Sistema e, comunque, in ogni caso in cui la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, l'Istituto invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.
6. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
7. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
8. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
10. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento di un Accordo Quadro, con un unico operatore, per *"l'esecuzione di lavori di efficientamento impianto di climatizzazione e corpi illuminanti delle parti comuni della Direzione Generale INPS - viale Aldo Ballarin, 42 - Roma"*.
2. L'Appalto è costituito da un unico lotto in quanto il progetto è unitario e realizzato all'interno di un'unica struttura, pertanto, la ripartizione in lotti, con l'esecuzione suddivisa tra più operatori economici, risulterebbe non idonea rispetto ai Lavori da effettuarsi.
3. In particolare, i Lavori riguardano:

Tabella n. 1 – Descrizione dei Lavori

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo	%	Prevalente o scorporabile	Codice ATECO	CPV	Avvalimento	Subappaltabile %
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	III-bis	€ 1.531.682,71	47,49	Prevalente	43.21.01	45317000-2	Sì	49,99%
Impianti termici e di	OS 28	III-bis	€ 1.504.912,94	46,66	Scorporabile	43.22.07	45331000-6	Sì	100,00%

condizionamento									
Edifici civili e industriali	OG 01	I	€ 188.678,54	5,85	Scorporabile	43.35.00	45262522-6	Sì	100,00%
A) Importo a base di gara								€ 3.202.633,21	
B) Costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso								€ 22.640,98	
A) + B) Importo complessivo								€ 3.225.274,19	

4. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a € 571.191,40 (cinquecentosettantunomilacentonovantuno/40), calcolati tenendo in considerazione anche i valori minimi fissati dalla tabella allegata al D.M. 25 giugno 2021, n. 143 e successive integrazioni.
5. I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice.
6. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico, che ai fini della aggiudicazione assumerà valore assoluto in sé, sarà applicato all'Elenco Prezzi (All. 2 all'interno della cartella "All. M_Docc tecnici") e al prezzario di riferimento (di cui al successivo punto 12) posti a base delle valutazioni e computazioni dei singoli contratti applicativi.
7. Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto dell'appalto (categoria OS 30) è il seguente: CCNL (F012) per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice ATECO 43.21.01- Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici).

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nelle prestazioni scorporabili riferibili per una soglia pari al 46,66% alla medesima categoria omogenea di attività OS 28 è il seguente: CCNL (F012) per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice ATECO 43.22.07 - Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria).
8. L'importo complessivo è pari a € 3.225.274,19 (euro tremilioni duecentoventicinquemiladuecentosettantaquattro/19), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, di opzioni e modifiche contrattuali di cui al successivo sub-paragrafo 4.2. Esso comprende l'importo a base di gara che è pari ad € 3.202.633,21 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
9. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 22.640,98 (euro ventidue milaseicentoquaranta/98), IVA e/o di altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso, come meglio descritto nel DUVRI allegato al presente Disciplinare.
11. È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
12. L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i seguenti prezzi di riferimento:
 - a. Listino Prezzi edito dal Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche del Lazio, ultima edizione vigente;
 - b. Prezzario regionale lavori pubblici Regione Marche, ultima edizione vigente;
 - c. Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ultima edizione vigente;
 - d. Prezzi informativi dell'edilizia ed. DEI, ultima edizione vigente "Recupero, Ristrutturazione, Manutenzione", "Impianti elettrici", "Impianti tecnologici".
13. L'Appalto è finanziato con fondi propri dell'Istituto.

14. L'Appalto, complessivamente inteso, viene remunerato a misura, a corpo, ovvero a corpo e misura secondo quanto stabilito nei singoli contratti applicativi.
15. I concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base dei Lavori dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale D'Appalto, indicando il ribasso unico percentuale, al netto di IVA, e/o altre imposte e contributi di legge.
16. All'Aggiudicatario verrà corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale per ogni singolo contratto applicativo, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del Codice.
17. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione secondo i criteri stabiliti nello schema di contratto e all'art. 20 del presente Disciplinare.

4. DURATA DELL'APPALTO, MODIFICHE CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI

4.1 DURATA

1. I Lavori oggetto del presente Accordo Quadro avranno durata di 24 mesi decorrenti dalla data della consegna lavori oggetto del contratto applicativo n. 1.

4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Se le sopracitate circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), fermo quanto previsto dall'art. 60 del Codice per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi ivi previsti, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possa ritenersi inalterata.
3. Ai sensi dell'art. 120, comma 3, l'Accordo quadro può essere, altresì, modificato, oltre a quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. c), senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale dell'Accordo quadro.
4. Il contratto può essere sempre modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del Codice, in caso di modifiche non sostanziali, a prescindere dal loro valore.
5. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'Appalto, è pari a € 3.870.329,03 al netto dell'IVA, e/o di altre imposte e contributi di legge, come di seguito rappresentato:

Importo complessivo a base di gara (IVA esclusa)	Quinto d'obbligo (IVA esclusa)	Valore globale stimato (IVA esclusa)
€ 3.225.274,19	€ 645.054,84	€ 3.870.329,03

5.3 REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione delle variazioni dei costi e dei prezzi di cui al precedente punto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, co. 1, dell'Allegato II.2-*bis* al Codice, l'indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo quadro, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL (tipologie omogenee di lavorazioni) associati:
 - a. l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
 - b. l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL (Tipologie Omogenee di Lavorazioni) ad esse associati;
 - c. il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo, Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023;
 - d. l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4, Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023.
3. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo punto, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.
4. La revisione dei prezzi non può determinare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera l), dell'Allegato I.1 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e previa registrazione presso il Sistema.
2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al presente Disciplinare.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce

subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

5. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, terzo periodo, del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
6. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
 - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
 - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
 - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
 - partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
7. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 6 (sei) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
8. Ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto.
10. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

11. Ai sensi del comma 7, ultimo periodo dell'art. 67 del Codice, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
12. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
13. L'offerta degli operatori raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, del subappaltatore e dei fornitori.

6. REQUISITI GENERALI

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
2. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 19.
3. Nel modello Allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE e ulteriori dichiarazioni di impegno", gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
5. Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'apposito Allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE e ulteriori dichiarazioni di impegno" la causa ostativa e, alternativamente o descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice, oppure motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
6. Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
7. Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

8. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” (c.d. *white list*), di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., e al D.P.C.M. 18 aprile 2013, così come modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016, istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto Elenco.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
10. Ai sensi del combinato disposto del comma 2 e del comma 6, ultimo periodo dell'art. dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.
11. Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che nei 6 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura siano stati sanzionati dall'Ispettorato del Lavoro per aver operato nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81/2008 in mancanza della patente a crediti o del documento equivalente, secondo quanto disposto dall'art. 29, commi 19 e 20, del DL 2 n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei seguenti sub-paragrafi 7.1 e 7.2. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
2. In sede di procedura, il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante l'e-DGUE e l'allegato “Dichiarazioni integrative al DGUE e ulteriori dichiarazioni di impegno”.
3. La verifica del possesso dei requisiti richiesti avviene tramite l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in conformità alla delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 19.
4. Ciascun concorrente, al fine di consentire l'utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, del sistema FVOE, è tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute. Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
5. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
6. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati e la relativa verifica sono svolte con le modalità previste dall'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Costituisce requisito di idoneità professionale:

- a) **iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali** per attività pertinente anche se non coincidente con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

1. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono rappresentati da:

- a) **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata dall'ANAC, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice medesimo, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai Lavori da assumere, come risultanti dalla tabella recante "Categorie d'opera", di cui al precedente articolo 3, comma 3.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Per la comprova del requisito, la SOA è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del Codice.

- b) Ad esclusione delle classifiche I e II, ai sensi dell'art. 4, dell'Allegato II.12 al Codice, le imprese devono possedere la **certificazione di qualità UNI EN ISO 9001**, rilasciata da organismi di certificazione accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

La comprova del requisito è fornita mediante produzione dell'attestazione SOA.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per

i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione secondo quanto stabilito dall'art. 68 del Codice.
2. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che riveste il ruolo di capofila è da assimilarsi alla mandataria.
3. Ai sensi dell'art. 68, comma 13, del Codice, tutti i partecipanti al raggruppamento ed al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95.
4. Ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 3, del Codice, nel caso in cui un raggruppamento/consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
5. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali di cui al sub-paragrafo 7.1, punto 1, lett. a), deve essere posseduto, con riferimento al rispettivo ambito di operatività da:
 - a) ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - b) ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
6. Il requisito relativo al possesso della SOA di cui al sub-paragrafo 7.2, punto 1, lett. a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
7. Il requisito di cui al precedente sub-paragrafo 7.2, punto 1, lett. b), deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
8. Secondo quanto disposto dall'art. 68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12.
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68, comma 12, del Codice e dall'art. 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice medesimo, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 68 del Codice, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente Disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare

complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

11. Ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 3, del Codice, nel caso in cui un raggruppamento/consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione secondo quanto prescritto dall'art. 67 del Codice.
2. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 3 del Codice.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 67 del Codice, i consorzi di cooperative di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) ed i consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice medesimo, possono partecipare alla procedura, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
4. Ai sensi dell'art. 97, comma 3, secondo periodo, del Codice, nel caso in cui un consorzio tra imprese artigiane abbia estromesso o sostituito una consorziata interessata da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Tale disposizione si applica anche ai consorzi stabili, limitatamente alle consorziate esecutrici ed alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.
5. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui al sub-paragrafo 7.1, punto 1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
6. Ai sensi dell'art. 67, comma 1 del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi non necessari, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'Allegato II.12 al Codice, fermo restando che per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), qualora:
 - a) il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - b) il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.
7. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, i consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
8. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell'Allegato II.12 al Codice, il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.
9. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice, in caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in

esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

10. Ai sensi dell'art. 97, comma 3, secondo periodo, del Codice, nel caso in cui un consorzio tra imprese artigiane abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione. Tale disposizione si applica anche ai consorzi stabili, limitatamente alle consorziate esecutrici ed alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

8. AVVALIMENTO

1. L'operatore economico, singolo o associato di cui all'articolo 65 del Codice, può ricorrere all'avvalimento secondo le disposizioni contenute nell'art. 104 del Codice per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7. Con il contratto di avvalimento una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali.
2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse tecniche, strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.
3. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
4. Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.
5. Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
7. Ai sensi dell'art. 104, comma 10, del Codice, non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. n. 152/2006.
8. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente, con apposizione della marca temporale, e che deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) le risorse tecniche messe a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
 - b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
 - d) la precisazione che intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione.
9. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione le seguenti dichiarazioni dell'ausiliaria, mediante compilazione dell'e-DGUE, del modello "Dichiarazioni integrative al

DGUE e ulteriori dichiarazioni di impegno” e del modello “Dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria”:

- a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice oggetto di avvalimento;
 - b. di impegnarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’Appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
10. Nei casi di cui all’art. 104, comma 2, del Codice, il concorrente allega, altresì, la certificazione rilasciata dalla SOA.
 11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria.
 12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
 13. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
 14. Ai sensi dell’art. 104, comma 5, del Codice, nel caso in cui l’ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, fermo restando gli obblighi di segnalazione all’ANAC in virtù di quanto previsto dall’art. 96, comma 15, del Codice, la Stazione Appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine di 6 (sei) giorni per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. In caso di mancato rispetto del termine assegnato la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
 15. Ai sensi dell’art. 104, comma 6, del Codice, qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 6 (sei) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
 16. Ai sensi dell’art. 104, comma 9, ultimo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante trasmette all’A.N.AC. tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

9. SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di espressa indicazione, il subappalto è vietato.
2. Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni ricadenti nella categoria principale dell’Accordo quadro.
3. L’affidatario deve eseguire in proprio in ciascun contratto applicativo almeno il 50,01% dell’importo nella categoria prevalente OS30. Ciò in ragione dell’esigenza di garantire in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro.
4. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto. È altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
5. La Stazione Appaltante ritiene che le lavorazioni già affidate in subappalto non possano a loro volta formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche

dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro, nonché di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

6. Ai sensi del quinto periodo, del comma 2, dell'art. 119 del Codice, nell'Allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE e ulteriori dichiarazioni di impegno" il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle lavorazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
7. Ai sensi del comma 2-*bis*, dell'art. 119 del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-*bis* al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.
8. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.
9. Il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto parte delle opere o dei lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle condizioni di cui all'art. 119, comma 4, del Codice.
10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.
11. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003.

10. CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nell'attività prevalente l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
2. L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nelle prestazioni di cui alla categoria OS 28 l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
3. Trattandosi di appalto per il quale non vi è un operatore uscente, non è stata inserita una clausola sociale inerente all'assorbimento di personale già operante nell'ambito di un

precedente contratto. Non è richiesta, conseguentemente, la presentazione di un "Progetto di assorbimento".

4. Ai sensi del comma 4, dell'art. 1, dell'Allegato II.3 al Codice, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
 - all'occupazione giovanile una quota pari almeno al 30 per cento
 - all'occupazione femminile una quota pari almeno al 30 per centodelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
5. Ai sensi del comma 2, dell'art. 1, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante oltre alla certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 anche una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla medesima legge, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
7. Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice, l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, comporta l'applicazione delle penali previste dallo schema di contratto.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, per l'esecuzione dei Lavori oggetto del presente Appalto, l'operatore economico o gli eventuali subappaltatori dovranno essere in possesso della patente a crediti o documento equivalente in caso risiedano in uno Stato Estero, secondo quanto disposto dall'art. 29, commi 19 e 20, del DL n. 19/2024. In sede di offerta l'operatore economico accetta tale condizione. In caso di mancato rispetto della suddetta condizione di esecuzione, la Stazione Appaltante non procederà alla stipula del contratto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante non ritiene di chiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

12. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

1. Ciascun concorrente avrà la facoltà di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato di luoghi.
2. Il sopralluogo può essere effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, previa richiesta.

3. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le **ore 12:00 del giorno 12:00 del 27 novembre 2025**, tramite la Piattaforma alla Sezione "Richiesta chiarimenti" e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
4. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai richiedenti con almeno un giorno di anticipo.
5. Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico (in possesso del documento d'identità e munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da soggetto diverso, rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
6. Il/i soggetto/i delegato/i ad effettuare il sopralluogo non può/possono ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.
9. In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC. per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.
2. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
3. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. In caso di inversione procedimentale, la verifica del pagamento avverrà mediante la funzione del Sistema che consente l'accesso alla busta amministrativa in deroga. Qualora il pagamento non risulti dal Sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate **esclusivamente** per via telematica attraverso il Sistema.
2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
3. L'offerta e tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
4. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
5. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

6. L'Offerta dovrà pervenire, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2025, a pena di irricevibilità**. Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
7. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.
8. Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
9. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al sub-paragrafo 1.1.
10. Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 14 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'"Area comunicazioni" del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 14 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.
11. I file inviati attraverso il Sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato.pdf.
12. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente Disciplinare e nelle *Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.
2. L' "OFFERTA" è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta economica.
3. L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un *report* con data certa riepilogativo dell'offerta; la Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
4. Si precisa, inoltre, che:
 - l'offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
5. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
6. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
7. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa.

8. Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta economica).
9. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'OFFERTA, che non siano già in formato.pdf, devono essere tutti convertiti in formato pdf.
10. La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
11. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA [N.B.: fare attenzione a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta].
12. È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.
13. L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.
14. All'invio dell'OFFERTA il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un *report* in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.
15. La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
16. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
17. Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
18. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine *internet* relative alla procedura di presentazione dell'OFFERTA.
19. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.
20. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

21. L'OFFERTA vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
22. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle OFFERTE le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'OFFERTA sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
23. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
24. Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.
25. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta economica. La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.
26. Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato, nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta, potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicata nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte economiche. La data di svolgimento per l'Offerta economica è indicata è indicata nel presente Disciplinare. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione. La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.
27. Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nel presente Disciplinare, per la presentazione della stessa.
28. La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché il RUP possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.
29. Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
30. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
3. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:
 - il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa dichiarazione di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

4. Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
 - le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
 - la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
 - l'omesso impegno di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 10 del presente Disciplinare.
5. Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
6. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.
7. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
8. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 6 (sei) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione	Amministrativa
[Eventuale] Procure	Amministrativa
e-DGUE	Amministrativa
Dichiarazioni integrative al DGUE e ulteriori dichiarazioni di impegno	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo A.N.AC.	Amministrativa
[Eventuale] Documentazione in caso di avvalimento	Amministrativa
[Eventuale] Documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa

- Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- I documenti contenuti nella documentazione amministrativa non possono fare alcun riferimento all'offerta economica.

A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

- La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Schema di domanda di partecipazione" di cui all'Allegato B al presente Disciplinare.
- Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara.
- In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).
- I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali (consorziati) consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
- La domanda è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:
 - dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
6. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
 7. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento, con espressa indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG).
 8. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
 9. In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
 10. In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.
 11. In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:
 - in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi dalla mandataria/capofila/capogruppo;
 - nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
 - nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria.

A.2 e-DGUE

1. Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del eDGUE, nelle seguenti modalità:
 - accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;

- seleziona la compilazione come operatore economico;
 - esegue l'upload del file "Request.xml";
 - inserisce i dati richiesti;
 - genera il file "Response.xml".
2. Il file "Response.xml" del eDGUE deve essere sottoscritto con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto indicato al precedente paragrafo 14.1 e presentato:
- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
 - dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
 - dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative, nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.
3. Il file eDGUE generato nel formato "Response.xml" dovrà essere prodotto anche nel formato ".pdf" tra la documentazione amministrativa.
4. Il file eDGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti, secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente Disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le lavorazioni o parti delle stesse che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare, il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nell'eDGUE, l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).
- Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue:
 - le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3;
 - le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui punto precedente;
 - le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
- Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a € 35.000,00. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati, oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

A.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E ULTERIORI DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

1. Ciascun operatore è tenuto a rendere le dichiarazioni contenute nell'Allegato D (Dichiarazioni integrative al DGUE e ulteriori dichiarazioni di impegno), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
2. Il documento deve essere presentato:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, ciascuno dei quali dovrà compilare la propria Dichiarazione integrativa al DGUE;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi di cooperative e consorzi artigiani, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti;
 - nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti.
3. In caso di ricorso all'avvalimento, l'ausiliaria è tenuta a rendere tutte le dichiarazioni contenute nell'Allegato D (Dichiarazioni integrative al dgue e ulteriori dichiarazioni di impegno).

A.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

1. Per ciascuna ausiliaria, il concorrente allega:
 - l'e-DGUE firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, limitatamente alla sezione relativa alle informazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale;
 - l'Allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE e ulteriori dichiarazioni di impegno", firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, nei termini di cui al precedente sub-paragrafo A.2, punto 3, del presente Disciplinare;
 - dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, resa come da modello Allegato E "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno";
 - contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente da soggetti muniti di poteri idonei a rappresentare il concorrente e l'impresa ausiliaria.

A.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. Il concorrente allega:
 - a) copia della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC.;
 - b) copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di bollo ed eventuali correlate dichiarazioni a comprova;
 - c) dichiarazione relativa al consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice medesimo;
 - d) *[per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti]* copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi

dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

A.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con impegno a realizzarli.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei Lavori, ovvero la percentuale in caso di Lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con impegno a realizzarli.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,

partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B. OFFERTA ECONOMICA

1. Con riferimento alla presente procedura, il concorrente inserisce a Sistema, nella busta economica, la seguente documentazione:

Offerta Economica	
Documento	Busta
Offerta Economica (generata da Sistema)	Economica
[Eventuale] Dichiarazione di equivalenze delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL	Economica

2. L'Offerta economica è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento, nell'apposita sezione del Sistema, dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato.pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire attraverso il Sistema dopo averla:
- i) scaricata e salvata sul proprio PC;
 - ii) sottoscritta digitalmente.
3. L' Offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:
- a) il **ribasso unico percentuale** sull'importo a base di gara, al netto di IVA, e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali;
 - b) gli **oneri aziendali** relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle

prestazioni oggetto dell'Appalto;

- c) i **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. In tal caso, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.
 - d) Eventuale dichiarazione di equivalenze delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.
4. Il concorrente può allegare, in sede di presentazione di Offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
 5. Nel caso in cui il concorrente adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3, occorrerà allegare la dichiarazione di equivalenze delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.
 6. L'Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.A punto 1.
 7. Sono inammissibili le Offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
 8. Saranno escluse le Offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'Appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.
2. Il minor prezzo è determinato dal maggior ribasso, come stabilito nel paragrafo 16.B punto 3, lettera a), del presente Disciplinare.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

1. La procedura di aggiudicazione sarà avviata in prima seduta pubblica il **giorno 16 dicembre 2025, alle ore 10:00** e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.
2. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.
3. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema e sul sito www.inps.it, ovvero a mezzo PEC/SERC almeno un giorno prima della data fissata.
4. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:
 - della documentazione amministrativa;
 - delle offerte economiche;e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate nel presente Disciplinare), al fine di consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.
5. Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

6. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).
7. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" e, di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine.
8. Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta economica e all'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte. Infine, si procede alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

18.1 APERTURA E ANALISI DELLE OFFERTE ECONOMICHE ED EVENTUALE CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA

1. Prima dell'esame delle offerte, il RUP procede alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo A.N.AC e all'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio, di cui al paragrafo 15 del presente Disciplinare.
2. Il RUP rende visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
 - a) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
 - b) i ribassi unici percentuali offerti.
3. Ai sensi dell'art. 54 del Codice, è prevista l'**esclusione automatica delle offerte che risultano anomale**, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del Codice, ove **il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque**, il Seggio di gara procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice. Laddove venga riscontrata la presenza di offerte che superano la soglia di anomalia, il RUP procede all'esclusione automatica di tutte le suddette offerte. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara redige la graduatoria.
5. In caso di parità della miglior offerta in graduatoria, il RUP procede:
 - in conformità a quanto previsto dall'articolo 77, del RD n. 827/24, a richiedere ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di Offerta economica, da presentare entro un termine perentorio, con le modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante;
 - qualora anche a seguito del rilancio sulle voci di Offerta economica le offerte non anomale dovessero risultare identiche si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante.
6. Ultimate le suddette operazioni e stabilita così la graduatoria definitiva delle offerte, il Seggio di gara procede a verificare la congruità della migliore offerta risultante dopo l'eventuale fase di rilancio (o di sorteggio, ove ricorra tale ipotesi), qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'offerta definitiva presenti un ribasso unico percentuale superiore di oltre il 5% rispetto alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte rimaste in graduatoria, ricalcolata tenendo conto degli eventuali ribassi derivanti dalla fase di rilancio;
 - l'offerta indichi costi della manodopera inferiori rispetto ai valori indicati al paragrafo 3, punto 5 del presente Disciplinare.
7. Qualora ricorra anche una sola delle predette condizioni, il Seggio di gara chiuderà la seduta e procederà alla verifica di congruità secondo quanto indicato al successivo sub-paragrafo 18.2 del presente Disciplinare.

8. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo, del Codice, resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di effettuare, secondo quanto disposto dal successivo sub-paragrafo 18.2, la verifica di congruità di ogni altra offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa.
9. Nel caso in cui **il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, il Seggio di gara redige la graduatoria. In caso di parità della miglior offerta in graduatoria, il RUP procede:
- ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924, a richiedere ai concorrenti interessati di operare un rilancio sulle voci di Offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante;
 - qualora, anche a seguito del rilancio, le offerte dovessero risultare identiche, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, secondo modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante.

In caso di assenza di *ex aequo*, oppure all'esito delle operazioni di cui al periodo precedente, il Seggio di gara procederà alla verifica di congruità dell'offerta risultante prima in graduatoria, tenendo eventualmente conto del ribasso percentuale offerto a seguito della fase di rilancio (o di sorteggio, ove ricorra tale ipotesi).

10. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- l'offerta presenti un ribasso unico percentuale superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte in graduatoria (calcolata sull'offerta definitiva risultante dopo l'eventuale rilancio);
 - l'offerta indichi costi della manodopera inferiori rispetto ai valori indicati al paragrafo 3, punto 4 del presente Disciplinare;

il Seggio di gara chiude la seduta e procede secondo quanto indicato al successivo sub-paragrafo 18.2 del presente Disciplinare.

11. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante - che procede, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice - l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura dallo stesso disposta per:
- a) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
 - b) presentazione di offerte inammissibili, in quanto non conformi ai documenti di gara, ricevute oltre i termini indicati nel presente Disciplinare, anormalmente basse, presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, ovvero il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;
 - c) presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
12. All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta aperta al pubblico, rende visibile la graduatoria.

18.2 VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, ai sensi dell'art. 110 del Codice.
2. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma 12, del Codice.
3. Il RUP:

- richiede per iscritto all'operatore economico la presentazione delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta;
- esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro;
- esclude le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e le comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti.

18.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Qualora la migliore offerta non appaia, in base a elementi specifici, anormalmente bassa, oppure all'esito positivo delle operazioni relative alla verifica di congruità, il RUP, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, formalizza la graduatoria e la rende visibile unitamente alle eventuali esclusioni, quindi, procede all'apertura della documentazione amministrativa relativa al concorrente che ha presentato la migliore offerta, al fine di verificare la completezza della documentazione presentata.
2. Successivamente, il Seggio di gara procede in seduta riservata all'analisi della documentazione amministrativa dell'operatore risultato primo in graduatoria, verificando la completezza e la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente Disciplinare e procedendo ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario.
3. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, eventualmente anche a seguito di soccorso istruttorio, il RUP provvede a disporre i provvedimenti di esclusione ed a comunicarli tempestivamente alla Stazione Appaltante, per i successivi adempimenti.
4. Dal momento che, in tale fase, non trova applicazione il principio di invarianza di cui all'art. 108, comma 12, del Codice, poiché non è ancora stato emesso il provvedimento di aggiudicazione, si procede a riformulare la graduatoria, fino ad individuare un'offerta che sia congrua e conforme a quanto richiesto nel presente Disciplinare.
5. All'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara in seduta pubblica redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione.
6. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. All'esito della chiusura delle operazioni di gara, il RUP presenta alla Stazione Appaltante, per l'approvazione, tutti gli atti della gara e la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
2. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la miglior offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
2. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
3. La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.
4. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a

verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10;
 - l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10.
5. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede rispetto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare. È facoltà della Stazione Appaltante estendere tali verifiche, contestualmente, anche al secondo in graduatoria.
 6. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.
 7. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
 8. La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
 9. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.
 10. La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 45 giorni dall'aggiudicazione.
 11. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'A.N.AC. dal momento che, in tale fase, non trova applicazione il principio di invarianza di cui all'art. 108, comma 12, del Codice, poiché non è ancora stato emesso il provvedimento di aggiudicazione, si procede a riformulare la graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopraindicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopradetti, scorrendo la graduatoria fino ad individuare un'offerta che sia congrua e conforme a quanto richiesto nel presente Disciplinare.
 12. Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.
 13. Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.
 14. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
 15. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

16. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante.
17. Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando ricorrono ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice.
18. Prima della stipula del contratto l'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione delle prestazioni al quale sono dedicati;
 - e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

20. STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
2. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011).
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DL n. 76/20, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. c), numero 2), del DL n. 77/2021 e come confermato, per tutti i contratti cui si applica il D.lgs. 36/2023, dall'art. 224, comma 2, lett. c), del Codice, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
4. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, non si applicano.
5. Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
6. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
7. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, lett. b), del Codice in modalità elettronica mediante scrittura privata.
8. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure previste dall'art. 53, comma 4, del Codice e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 53 del Codice alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2, del Codice.
9. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

10. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
11. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
12. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.
13. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'Affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
14. Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei Lavori. In tal caso, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.
15. Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, è riconosciuto un premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente. Il premio di accelerazione è quantificato nella misura giornaliera di 0,1 per mille dell'importo netto contrattuale per lavori. Secondo quando previsto dall'art. 16 del CSA, cui si rimanda, i giorni di anticipazione verranno valutati a partire dal decimo giorno antecedente la data di ultimazione dei lavori e fino alla data contrattuale prevista. Il limite massimo che verrà riconosciuto è di giorni 20 (venti).
16. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
17. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
18. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.
19. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
20. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
21. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

22. ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
2. A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il Sistema, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti" ed è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti
3. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.
4. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 *bis* e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti".
5. Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.
6. In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante.
7. Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma, restando in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

2. L'informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato dell'INPS ai sensi dell'art. 37 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili all'indirizzo <https://www.inps.it/it/it/privacy.html>.

p. Il Direttore Centrale